

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2021, n. 522

LR N. 53/2017, art. 7-bis - Approvazione elenco delle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani (RSAA) che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. all'art. 29 ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

L'art. 12 "Norme transitorie" - punto 12.1 "Disposizioni transitorie" del RR n. 4/2019 prevede che la giunta regionale, entro 60 giorni dalla rispettiva entrata in vigore, approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 (ovvero dei posti letto di strutture già autorizzate al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che possono accedere ad autorizzazione all'esercizio anche se in esubero rispetto ai posti previsti da fabbisogno, nello specifico le RSSA ex art. 66). Rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, anche se in esubero, i posti letto di strutture ammesse a finanziamento con fondi FESR o con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione presentata entro una certa data.

In particolare, tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 sono comprese, tra le altre strutture, "*i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento*".

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017

1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con

deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto.

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l'art. 7-bis della LR n. 53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

"Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

- 1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.***
- 2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.*
- 3. Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.***
- 4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.*
- 5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla*

data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.”

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie.

La LR n. 18/2020 è stata emanata il 07/07/2020 e pubblicata sul BURP n. 99 suppl. del 09/07/2020. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro trenta giorni dall’emanazione della presente norma*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 08/07/2020; il dies ad quem (termine finale) il 06/08/2020.

Inoltre, l’art. 7-bis, come sostituito dalla LR n. 18/2020, ha ribadito che:

- le RSAA sociali qualificate in RSA rientrano nel fabbisogno di posti letto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio;
- ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione all’esercizio possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi del RR n. 4/2019.

In sintesi, i periodi entro i quali è stato possibile presentare istanza di qualificazione da RSAA in RSA sono i seguenti:

I PERIODO: 22/01/2019 - 23/04/2019
II PERIODO 08/07/2020 - 06/08/2020

Vista la previsione di legge e regolamento regionale nella parte in cui prevedono che i posti qualificati da RSAA a RSA rientrino nel fabbisogno regionale di posti autorizzati all’esercizio anche se in esubero rispetto al fabbisogno di cui all’art. 9, comma 2 del RR 4/2019, e non impattando tali posti sul fabbisogno aggiuntivo di posti autorizzabili all’esercizio, si ritiene valida la manifestazione di volontà alla qualificazione in RSA trasmessa al Comune oltre che alla Regione.

Pertanto, sono ritenute valide le istanze di qualificazione trasmesse alla Regione o al Comune in cui ha sede la RSAA purché acquisite al protocollo comunale entro l’arco temporale previsto dall’art. 7-bis della LR n. 53/2017 (I periodo o II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze).

RSAA EX ART. 67 CHE HANNO RICHiesto LA QUALIFICAZIONE IN RSA ENTRO I TERMINI IN ENTRAMBI I PERIODO DI VALIDITA’

Le RSAA ex art. 67 che hanno presentato istanza di qualificazione nel I periodo di validità, ritrasmettendo l’istanza anche nel II periodo, sono ammesse alla procedura di qualificazione per i posti richiesti nella istanza originaria, non potendosi intendere la seconda istanza una richiesta di ulteriori posti.

RSAA EX ART. 67 CHE HANNO RICHiesto LA QUALIFICAZIONE IN RSA ENTRO I TERMINI IN ENTRAMBI I PERIODO DI VALIDITA’ CON ISTANZA ACCOGLIBILE PARZIALMENTE

La Fondazione “Il Vivere Insieme” è titolare di una RSAA ex art. 67 RR 4/2007 autorizzata al funzionamento per n. 30 posti letto con provvedimento del Comune di Conversano n. 174 del 10/02/2016, iscritta al registro delle strutture autorizzate ai sensi dell’art. 53 LR 19/2006 dalla competente Sezione regionale con provvedimento n. 578 del 17/06/2016.

In data 12/03/2019 presenta istanza di qualificazione in RSA ai sensi dell’art. 7-bis LR 53/2017 per n. 30 p.l.

L'istanza è stata presentata entro i termini di validità della presentazione delle istanze (l periodo di validità) e la struttura è inserita nell'allegato A al presente provvedimento.

In data 03/08/2020 presenta nuova istanza di qualificazione in RSA ai sensi dell'art. 7-bis LR 53/2017 per ulteriori n. 20 p.l. allegando provvedimento di autorizzazione al funzionamento rilasciato dal Comune di Conversano n. 522 del 16/05/2019 ad oggetto "Residenza Sociale Assistenziale per anziani - Fondazione il Vivere Insieme onlus – variazione della ricettività autorizzazione – codice pratica IWLGW02" per un totale di 50 p.l.

La seconda istanza di qualificazione per ulteriori 20 p.l. rispetto ai 30 p.l. richiesti in data 12/03/2019, non è accoglibile per le motivazioni riportate di seguito:

la LR n. 9 del 02/05/2017, come modificata dalla LR n. 65 del 22/12/2017, prevedeva all'art. 29, commi 6 e 7 quanto segue:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata)*

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del r.r. n. 4/2007, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento

che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socioassistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge."

Con legge regionale n. 18 del 07/07/2020 (di ulteriore modifica alla LR 9/2017) è stata abrogata la lett. i bis) del comma 6 dell'art. 29, stabilendo, inoltre, che (cfr. art 2 LR 18/2020) "La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse

sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.”

Pertanto, la legge regionale ha dichiarato inammissibili le istanze di autorizzazione al funzionamento di RSAA ex art. 67 presentate nell’arco temporale tra la data di entrata in vigore in vigore della LR n. 9/2017 (2 maggio 2017) e la data di pubblicazione della legge n. 18/2020 (09/07/2020).

Costituiscono deroga all’inammissibilità dell’istanza le ipotesi di cui al precitato comma 7.

Trattandosi nel caso di specie di ampliamento della ricettività (da n. 30 p.l. a n. 50 p.l.), l’istanza si configura come nuova istanza che, non ricadendo nelle deroghe di cui al comma 7, art. 29 LR 9/2017, è inammissibile. Pertanto il provvedimento di autorizzazione al funzionamento rilasciato dal Comune di Conversano n. 522 del 16/05/2019 è illegittimo in parte qua.

A ciò si aggiunga che nel periodo di inammissibilità delle istanze di autorizzazione al funzionamento di RSAA ex art. 67 sono state bloccate le procedure informatiche per la ricezione delle istanze presentate sul Sistema Puglia del competente Assessorato al Welfare, se non per le istanze di conferma/convalida delle autorizzazioni al funzionamento.

Per espressa previsione del RR 4/2007, art. 38, comma 7:

*“7. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi alla tipologia di struttura e di servizio per il quale si è ottenuto il provvedimento stesso. **Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i servizi generali e gli spazi comuni, l’autorizzazione va richiesta solo per la parte in ampliamento.***

Il provvedimento di autorizzazione decade con l’estinzione del soggetto titolare. Nei casi di decadenza sopra indicati la revoca dell’autorizzazione al funzionamento è disposta con apposito provvedimento da inviarsi ai competenti uffici regionali per la cancellazione della struttura e del servizio dai registri di cui all’art.53 della legge.

Se un nuovo soggetto subentra nella titolarità della struttura o del servizio autorizzato, è disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione già in essere contestualmente al rilascio di una nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti organizzativi e gestionali mediante integrazione e aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento.

L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore, di modifica per subentro del soggetto gestore che non sia anche titolare, purchè tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative della struttura e del servizio. In questi casi l’autorizzazione è soggetta a convalida da parte dell’ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento.”

E’ evidente che l’ampliamento della ricettività di una struttura si configura come nuova istanza per la parte relativa all’ampliamento e comporta il rilascio di un nuovo provvedimento di autorizzazione al funzionamento. Tale provvedimento, pertanto, non può configurarsi come conferma o convalida di un precedente atto.

Su tale punto, si evidenzia che da una verifica effettuata in relazione ai dati storici presenti nel registro informatizzato delle strutture sociosanitarie ex RR 4/2007, emerge che il Comune di Conversano ha istruito la pratica come “conferma di autorizzazione” bypassando il blocco delle procedure informatiche vigente per le nuove istanze.

Premesso tutto quanto innanzi, fermo restando che sarà comunicato alla competente Sezione dell’Assessorato

al Welfare ed al Comune di Conversano quanto emerso in fase di istruttoria, al fine di provvedere per quanto di competenza, in relazione all'istruttoria che compete alla Sezione proponente il presente provvedimento, si procede a dichiarare inammissibile l'istanza della Fondazione "Il Vivere Insieme" presentata il 03/08/2020 di qualificazione di ulteriori 20 p.l. da RSAA ex art.67 in RSA di mantenimento RR 4/2019.

RSAA EX ART. 67 CHE HANNO RICHIESTO LA QUALIFICAZIONE IN RSA ENTRO I TERMINI CON ISTANZA NON AMMISSIBILE

Il Comune di Giovinazzo ha presentato in data 06/08/2020 istanza di qualificazione della struttura comunale "San Francesco" per n. 30/40 p.l. dichiarando che i lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico sono stati finanziati dalla Regione Puglia nell'ambito di AQP Benessere e salute - FSC 2007-2013 - Avviso 1/2015 come RSAA ex art. 67 RR 4/2007.

In ragione del finanziamento richiesto e del vincolo di utilizzo del predetto finanziamento per la realizzazione di una RSAA ex art. 67 RR 4/2007, il Comune di Giovinazzo deve necessariamente avviare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, che secondo il disposto della LR n. 19/2006 e del RR 4/2007 compete allo stesso Comune.

Alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione in RSA ai sensi dell'art. 7-bis della LR 53/2017 (06/08/2020) la struttura non è in funzionamento, per cui l'istanza non è ammissibile. La procedura di qualificazione presuppone che la trasformazione da una tipologia assistenziale di tipo sociale (RSAA) in assistenza di tipo sociosanitario (RSA) avvenga in riferimento a strutture operative ovvero già autorizzate al funzionamento. Nel caso di specie, fermo restando il vincolo di utilizzo del finanziamento ottenuto dal Comune di Giovinazzo, l'istanza si configura come nuova istanza di realizzazione ai sensi della LR 9/2017.

RSAA EX ART. 67 CHE HANNO RICHIESTO POSTI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI OGGETTO DI QUALIFICAZIONE

La società Altea srl titolare della RSAA ex art. 67 RR 4/2007 "Villa dell'Armonia", autorizzata al funzionamento per n. 61 p.l. ha richiesto la qualificazione in RSA di mantenimento ex RR 4/2019. L'istanza è stata presentata il 28/07/2020 entro i termini di validità della presentazione delle istanze (II periodo di validità) e la struttura è presente nell'allegato A al presente provvedimento.

Tuttavia, dall'analisi delle planimetrie allegata e dall'analisi della relazione tecnica allegata all'istanza si evince quanto segue:

1. La RSAA dispone al **piano terra** di n. 15 stanze a n. 3 p.l., n. 3 stanze a n. 2 p.l. e n. 1 stanza a n. 1 p.l.
2. La RSAA dispone al **piano terra** di n. 1 ambiente adibito a spogliatoio per il quale si richiede la trasformazione in n. 1 stanza a n. 1 p.l.
3. La RSAA dispone al **piano primo** di n. 3 stanze a n. 3 p.l.
4. Al primo piano si propone la ristrutturazione dell'immobile, mediante cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a RSA, per la realizzazione di n. 3 stanze con n. 2 p.l. ciascuna

In relazione al punto 4. si evidenzia che non è accoglibile l'istanza di realizzazione di n. 6 p.l. (n. 3 stanze con n. 2 p.l. ciascuna) in quanto tale istanza si configura come nuova istanza e non come qualificazione di RSAA ex art. 67, impatta sul fabbisogno aggiuntivo di posti letto di RSA ai sensi dell'art. 9, comma 2 del RR 4/2019 e come tale è da presentarsi con le modalità e le procedure dettate nella DGR n. 2153/2019.

Infatti la qualificazione da RSAA ex art. 67 in RSA di mantenimento RR 4/2019 presuppone la trasformazione dei posti letto e degli ambienti già autorizzati al funzionamento, non potendo prevedersi con la qualificazione l'attribuzione di posti letto aggiuntivi che prevedono la modifica dello stato di fatto (planimetria dell'esistente) in base al quale è stato rilasciato il precedente atto autorizzativo.

Lo stesso dicasi in relazione al punto 2., secondo cui la trasformazione di n. 1 ambiente adibito a spogliatoio in n. 1 stanza a n. 1 p.l. modifica lo stato di fatto (planimetria dell'esistente) e si configura come nuova istanza.

In relazione ai punti 1. e 3., l'art. 67 del RR 4/2007 prevede tra i requisiti strutturali della RSAA *"camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto"*. La RSAA ex art. 67 della Altea srl è stata autorizzata al funzionamento pur possedendo stanze a 3 p.l. che in fase di qualificazione devono essere trasformate in stanze a 2 p.l. In ragione di ciò, dalle n. 18 stanze a 3 p.l. (15 stanze al piano terra + 3 stanze al primo piano) si ricavano n. 36 p.l. che aggiunti ai restanti 7 p.l. (3 stanze a 2 p.l. + 1 stanza ad 1 p.l.) portano all'accoglimento della istanza di qualificazione in RSA di mantenimento RR 4/2019 per un totale di n. 43 p.l.

Premesso quanto innanzi, con il presente procedimento si propone di approvare

1. l'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 **ENTRO I TERMINI** previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che **SONO AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE**, elenco di cui all'allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
2. l'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 **ENTRO I TERMINI** previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che **NON SONO AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE**, elenco di cui all'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
3. l'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 **FUORI TERMINE** previsto dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini) e che per tale motivazione **NON SONO AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE**, elenco di cui all'allegato C al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

In riferimento alle strutture ammesse alle procedure di qualificazione di cui all'allegato A, si precisa di rinviare a quanto stabilito con la DGR n. 793/2019 per le procedure relative alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
- **di approvare l'allegato A** al presente provvedimento relativo all'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 **ENTRO I TERMINI** previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che **SONO AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE**;
- **di approvare l'allegato B** al presente provvedimento relativo all'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 **ENTRO I TERMINI** previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che **NON SONO AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE**;
- **di approvare l'allegato C** al presente provvedimento relativo all'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 **FUORI TERMINE** previsto dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II

periodo di apertura dei termini) e che per tale motivazione **NON SONO AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE;**

- di stabilire la validità delle istanze di qualificazione trasmesse alla Regione o al Comune in cui ha sede la RSAA purché acquisite al protocollo comunale entro l'arco temporale previsto dall'art. 7-bis della LR n. 53/2017 (I periodo o II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze);
- di stabilire che le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;
- di modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n. 4/2007 (requisiti comuni di cui all'art. 36 e specifici di cui all'art. 67);
- di rinviare al contenuto della DGR n. 793/2019 per quanto non previsto dal presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento ai soggetti titolari delle RSAA presenti negli allegati A, B e C ed alle Associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle
Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Giovanni Campobasso)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Pietro Luigi Lopalco)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
- **di approvare l'allegato A** al presente provvedimento relativo all'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 **ENTRO I TERMINI** previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che **SONO AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE;**
- **di approvare l'allegato B** al presente provvedimento relativo all'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 **ENTRO I TERMINI** previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che **NON SONO AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE;**
- **di approvare l'allegato C** al presente provvedimento relativo all'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 **FUORI TERMINE** previsto dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini) e che per tale motivazione **NON SONO AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE;**
- di stabilire la validità delle istanze di qualificazione trasmesse alla Regione o al Comune in cui ha sede la RSAA purché acquisite al protocollo comunale entro l'arco temporale previsto dall'art. 7-bis della LR n. 53/2017 (I periodo o II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze);

- di stabilire che le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;
- di modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n. 4/2007 (requisiti comuni di cui all'art. 36 e specifici di cui all'art. 67);
- di rinviare al contenuto della DGR n. 793/2019 per quanto non previsto dal presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento ai soggetti titolari delle RSAA presenti negli allegati A, B e C ed alle Associazioni di categoria delle strutture socio-sanitarie;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

Codice Cifra: SGO/DEL/2020/00023
 Oggetto: LR N. 53/2017, art. 7-bis - Approvazione elenco delle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani (RSAA) che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019

ELENCO RSAA EX ART. 67 CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA I PERIODO STABILITO DALL'ART. 7-BIS LR 53/2017												ALLEGATO A	
N. PROG.	DISTRETTO DI COMPETENZA	PROVIN CIA	PERIODO DI VALIDITA' PER INOLTRO ISTANZA	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ART.67 CON PROV.V.TO	N. POSTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE	N. POSTI OGGETTO DI QUALIFICAZIONE	TIPOLOGIA STRUTTUR A	TITOLARE	DENOMINAZIONE	SEDE	INDIRIZZO	LEGALE RAPPRESENTANTE	NOTE
1	DSS MOLTA DI BARI	BA	29/01/2019	D.D. N.1 DEL 04/01/2017	58	58	RSAA	ENEA SRL	SUGLIA PASSERI	RUTIGLIANO	CORSO GIUSEPPE GARIBALDI N.47	MONTANARO VINCENZO	
2	DSS MANFREDONIA	FG	20/02/2019	D.D. N.1233 DEL 29/09/2017	78	40	RSAA	SOC. COOP. SOC. SANTA CHIARA ONLUS	STELLA MARIS	MANFRONIA	VIALE STELLA MARIS N.1	D'IPPOLITO ANNAMARIA	
3	DSS MOLFETTA	BA	01/03/2019	D.D. N.443 DEL 14/12/2017	30	30	RSAA	CHARISMA COOP. SOC. ONLUS	CHICCO DI FRUMENTO	GIOVINAZZO	VIA FRAMARINO N.2	PAPARELLA MARIA LUIGIA	
4	DSS CONVERSANO	BA	12/03/2019	D.D. N.39 DEL 10/02/2016	30	30	RSAA	FONDAZIONE IL VIVERE INSIEME	IL VIVERE INSIEME	CONVERSANO	VIA SAALERNO N.2	LONERO SAVERIO	
5	DSS RUVO DI PUGLIA	BA	COMUNE 05/04/2019	DD. N.10 DEL 16/05/2014	30	30	RSAA	CASA GEST S.R.L.	CASA ALBERTA	CORATO	VIA PRENESTINA n. n.5/7	D'INTRONO MICHELE	
ELENCO RSAA EX ART. 67 CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA II PERIODO STABILITO DALL'ART. 7-BIS LR 53/2017													
N. PROG.	DISTRETTO DI COMPETENZA	PROVIN CIA	PERIODO DI VALIDITA' PER INOLTRO ISTANZA	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ART.67 CON PROV.V.TO COMUNALE	N. POSTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE	N. POSTI OGGETTO DI QUALIFICAZIONE	TIPOLOGIA STRUTTUR A	TITOLARE	DENOMINAZIONE	SEDE	INDIRIZZO	LEGALE RAPPRESENTANTE	NOTE
1	DSS MOLTA DI BARI	BA	20/07/2020	D.D. N.1 DEL 04/01/2017	58	58	RSAA	ENEA SRL	SUGLIA PASSERI	RUTIGLIANO	CORSO GIUSEPPE GARIBALDI N.47	MONTANARO VINCENZO	istanza presentata già nel primo periodo
2	DSS MOLFETTA	BA	28/07/2020	D.D. N.443 DEL 14/12/2017	30	30	RSAA	CHARISMA COOP. SOC. ONLUS	CHICCO DI FRUMENTO	GIOVINAZZO	VIA FRAMARINO N.2	PAPARELLA MARIA LUIGIA	istanza presentata già nel primo periodo
3	DSS CAMPI SALENTINA	LE	28/07/2020	D.D. N.3 DEL 24/01/2017	61	43	RSAA	ALTEA SRL	VILLA DELL'ARMONIA	NOVOLI	VIA VECCHIA NAPOLI S.N.C.	MIGLIETTA ANIELLO	
4	DSS MANFREDONIA	FG	03/08/2020	D.D. N.1233 DEL 29/09/2017	78	40	RSAA	SOC. COOP. SOC. SANTA CHIARA ONLUS	STELLA MARIS	MANFRONIA	VIALE STELLA MARIS N.1	D'IPPOLITO ANNAMARIA	istanza presentata già nel primo periodo
5	DSS GALLIPOLI	LE	05/08/2020	D.D. N.429 DEL 17/11/2015	44	20	RSAA	CASA SAN PIO SRL	CASA SAN PIO	SANNICOLA	VIA FIOR DI LOTO N.12	FUSO TOMMASO	

Il Dirigente di Sezione
 Giovanni Campobasso


Codice C/IRA: SGO/DEL/2020/00023
 Oggetto: LR N. 53/2017, art. 7-bis - Approvazione elenco delle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani (RSAA) che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019

ALLEGATO B													
ELENCO RSAA EX ART. 67 CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA NON AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE													
N. PROG.	DISTRETTO DI COMPETENZA	PROVINCIA	PERIODO DI VALIDITA' PER INOLTRO ISTANZA	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ART.67 CON PROV.V. TO COMUNALE	N. POSTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE	N. POSTI OGGETTO DI QUALIFICAZIONE	TIPOLOGIA STRUTTURA	TITOLARE	DENOMINAZIONE	SEDE	INDIRIZZO	LEGALE RAPPRESENTANTE	NOTE
1	DSS CONVERSANO	BA	03/08/2020	D.D. n. 522 del 16/05/2019	50	20	RSAA	FONDAZIONE IL VIVERE INSIEME	IL VIVERE INSIEME	CONVERSANO	VIA SAALERNO N.2	LONERO SAVERIO	autorizzazione al funzionamento non valida ai fini della qualificazione in RSA
2	DSS MOLFETTA	BA	06/08/2020	D.C.C. N.30 DEL 27/05/2014	75	30/40	RSAA	COMUNE DI GIOVINAZZO	CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO	GIOVINAZZO	VIA TENENTE FIORINO	DEPALMA TOMMASO SINDACO	struttura non autorizzata al funzionamento

Il Dirigente di Sezione
 Giovanni Campobasso

Codice CIFRA: SGO/DEL/2020/00023
 Oggetto: LR N. 53/2017, art. 7-bis - Approvazione elenco delle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani (RSAA) che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019

ELENCO RSAA EX ART. 67 CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA FUORI TERMINE - NON AMMESSE ALLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE													
N. PROG.	DISTRETTO DI COMPETENZA	PROVIN CIA	PERIODO DI VALIDITA' PER INOLTRO ISTANZA	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ART.67 CON PROV.V. TO COMUNALE	N. POSTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE	N. POSTI OGGETTO DI QUALIFICAZIONE	TIPOLOGIA STRUTTUR A	TITOLARE	DENOMINAZIONE	SEDE	INDIRIZZO	LEGALE RAPPRESENTA NTE	NOTE
1	DSS LECCE	LE	07/08/2020	D.D. N.378 DEL 14/10/2008	25	25	RSAA	PRAGMA SRL	BUON PASTORE	LECCE	VIA FLUME N.63	CENTONZE STEFANO	fuori termine


CAMPOBASSO
GIOVANNI
26.03.2021
12:46:18 UTC

Il Dirigente di Sezione
 Giovanni Campobasso